



# COMUNE DI SAN TEODORO

Provincia di Olbia – Tempio

Ufficio Tributi

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 13.06.2011



# COMUNE DI SAN TEODORO

Provincia di Olbia – Tempio

Ufficio Tributi

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 29.04.2005

Modificato con deliberazione di C.C. n. 3 del 21.04.2008

Approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 09.04.2010

Modificato con deliberazione di C.C. n. 21 del 13.06.2011

### **S O M M A R I O**

#### **TITOLO I – NORME GENERALI**

Art. 1 – Istituzione della tassa annuale

Art. 2 – Oggetto e campo di applicazione del regolamento

Art. 3 – Definizione del tributo

Art. 4 – Ambito territoriale di applicazione

Art. 5 – Oggetto della tassa

Art. 6 – Soggetto passivo

Art. 7 – Parametri

Art. 8 – Locali ed aree tassabili

Art. 9 – Locali ed aree non tassabili

Art. 10 – Computo delle superfici

Art. 11 – determinazione della superficie imponibile

Art. 12 – Esclusioni dal campo imponibile

#### **TITOLO II – ESENZIONI, RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI**

Art. 13 – Esenzioni.

Art. 14 – Riduzioni.

Art. 15 – Agevolazioni.

Art. 16- Decorrenza delle riduzioni ed agevolazioni.

Art. 17 – Cumulo dei benefici e copertura finanziaria.

### **TITOLO III – CLASSI DI CONTRIBUZIONE**

Art. 18 – Classificazione

### **TITOLO IV – NORME FINALI E DI COLLEGAMENTO PROCEDIMENTALE**

Art. 19 - Denunce di occupazione o detenzione , di variazione e di cessazione.

Art. 20 – Rateizzazione dei carichi iscritti a ruolo.

Art. 21 – Informazione tra gli uffici

Art. 22 – Tassa giornaliera di smaltimento

Art. 23 – Accertamento, riscossione, contenzioso e controllo

Art. 24 – Discarichi e rimborsi

Art. 25 – Sanzioni

Art. 26 – Norme finali e transitorie

## **TITOLO I**

### **Norme Generali**

#### **Art. 1 – Istituzione della tassa annuale**

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciale assimilati ai rifiuti urbani svolti in regime di privativa nell'ambito territoriale comunale, è istituita apposita tassa annuale denominata " Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" disciplinata dal D.lgs 507 del 15. Novembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le disposizioni del presente Regolamento;
2. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 507/1993.
3. Per lo svolgimento delle attività di gestione dell'entrata, nel presente Regolamento è individuato genericamente quale "Ufficio" la struttura operativa preposta dal Comune ovvero, in presenza di esternalizzazione del servizio, il soggetto concessionario e/o affidatario.

#### **Art. 2 – Oggetto e campo di applicazione del regolamento**

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:
  - La definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalità di applicazione del tributo;
  - La classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
  - L'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso ed alla individuazione della fattispecie agevolative;

#### **Art. 3 – Definizione del tributo**

1. Per rifiuto solido urbano interno si intende il rifiuto urbano individuato dall'art. 2, comma 3, punti 1) e 2) del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915.
2. Per rifiuto speciale assimilato al rifiuto urbano si intende quello indicato all'art. 39, comma 1 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

#### **Art. 4 – Ambito territoriale di applicazione**

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è effettuato su tutto il territorio comunale.
2. Nelle zone in cui è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati la tassa è dovuta nella misura pari al 40% della tariffa qualora i locali e le aree, a qualunque uso adibite, siano ubicate a distanza superiore ad un chilometro dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate di fatto servite.

### **Art. 5 - Oggetto della tassa**

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo, reale od obbligatorio, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti;
2. Si considerano locali tassabili a tutti gli effetti dell'applicazione della presente tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, che possono produrre le tipologie di rifiuti urbani di cui all'art. 3 comma 1);
3. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

### **Art. 6 - Soggetto passivo**

1. La tassa è dovuta da chiunque, a qualsiasi titolo occupi o detenga i locali e le aree scoperte tassabili di cui all'art. 5), con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso in comune;
2. Per i locali di uso abitativo affittati con o senza mobilio la stessa è dovuta dal proprietario nel caso di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno;
3. Per le attività commerciali la tassa è dovuta dall'esercente dell'attività purchè risulti tra l'esercente ed il proprietario dei locali un contratto di affitto non inferiore all'anno solare;
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa. Quando l'ambito in cui si svolge detta attività non coincide con l'intero vano e la relativa superficie risulti di difficile identificazione, si fa riferimento, ai fine della tassazione, ad una superficie convenzionale di mq. otto;
5. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree ad uso esclusivo.
6. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori ai dodici mesi, la tassa è dovuta dal proprietario. Per le unità immobiliari adibite a foresteria e locate anche occasionalmente la tassa è dovuta dal proprietario.

## **Art. 7 Parametri**

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe, per ogni categoria o sottocategoria omogenea, sono determinate dal Comune.

## **Art. 8 Locali ed aree tassabili**

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili in via esemplificativa, le superfici utili di:

-tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione corridoi, anticamera, ripostigli, bagni ecc.) e così pure quelli delle dipendenze nche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse ecc.) escluse le stalle ed i fienili e le serre a terra;

tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, tecnici, legali, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque di attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;

tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni e i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;

tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecniche economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;

tutti i vani accessori e pertinenze così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di cui al n. 2 del 4° comma dell'art. 2 del DPR n. 915/1982, delle caserme, stazioni ecc.;

tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini ecc.).

2. Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 9 tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:

-le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco e alle rispettive attività e servizi connessi in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga una attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni.

3. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.

4. I locali adibiti ad abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento o risulti attiva una utenza elettrica e/o idrica.

5. I fabbricati diversi dall'uso abitativo e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

### **Art. 9 Locali ed aree non tassabili**

1. In applicazione di quanto previsto dall'art 3, comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti i seguenti locali ed aree:

- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;

- le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;

- le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali tossici, o nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del Decreto Lgs. 507/93 e successive modifiche.

- le superfici delle aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili sono escluse dall'applicazione della tassa (art. 6 D.L. 29.9.97 n.328 convertito con modificazioni nella L. 410/97).

### **Art. 10 Computo delle superfici**

1. La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree su perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

2. Le superfici delle aree scoperte operative sono computate al 100% (art. 6 D.L. 29.9.97 n.328 convertito con modificazioni nella L. 410/97).

3. Per i camping, sono considerate aree scoperte operative tutte quelle adibite a piazzole per tende o altri sistemi abitativi mobili, nel numero autorizzato dalla concessione comunale, oltre a quelle arre adibite ad attività di ristorazione, bar, intrattenimenti all'aperto e zone ricreative. Per

gli stabilimenti balneari sono considerate aree scoperte operative quelle adibite all'installazione di ombrelloni e sdraio.

### **Art. 11 – Determinazione della superficie imponibile**

1. La tassa viene commisurata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani, in base a tariffe determinate secondo l'uso e la destinazione dei locali e delle aree tassabili.

2. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

**3. a decorrere dal 1 gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria, censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata ai sensi del D.P.R. 138/1998. Per gli immobili già denunciati, i Comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultino inferiori alla predetta percentuale a seguito d'incrocio dei dati comunali con quelli dell'Agenzia del Territorio.**

4. Ai fini dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

### **Art. 12 – Esclusioni dal campo imponibile**

1. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte adibite a verde (anche per la parte eccedente i duecento metri quadrati).

2. Sono escluse, altresì, dalla tassazione le aree pertinenziali o accessorie a locali adibiti a civili abitazioni (balconi, terrazzi, posti macchina, ecc) e le aree pertinenziali o accessorie a locali diversi dalle civili abitazioni (parcheggi gratuiti per i clienti). Non sono assoggettati alla tassa i seguenti locali ed aree che, per la loro caratteristica e destinazione o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno non possono produrre rifiuti a norma dell'art. 62 del decreto legislativo n. 507 del 1993 quali: a). centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ed ascensore, celle frigorifere, silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana e/o attività di lavorazione; b) ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine soffitte e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiori a m. 1,50 ove non è possibile la permanenza; c) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di tutte le utenze (gas, acqua, luce); d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;

d) edifici o loro parti adibite a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi alle loro attività di culto, con l'esclusione delle abitazioni, eventualmente annesse, dei ministri del culto o di altre persone;

e) Le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;



f) Le superfici condominiali di cui all'art 1117 del codice civile;

4. Per situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano i criteri di analogia;

5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quelle parti di essa ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formino, di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani nonché tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese in base alle norme vigenti.

6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, qualora non siano chiaramente determinabili le superficie escluse dalla tassazione o comunque nei casi di promiscuità di produzione di rifiuti urbani e speciali, sono individuate le seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici e nocivi, alle quali sono applicate le percentuali di riduzione – sull'intera superficie utilizzata per lo svolgimento delle attività – a fianco di ciascuna riportate :

<b>ATTIVITA'</b>	<b>PERCENTUALE DI RIDUZIONE</b>
LAVANDERIE A SECCO, TINTORIE NON INDUSTRIALI.	30%
LABORATORI FOTOGRAFICI, ELIOGRAFICHE.	15%
AUTORIPARATORI, (officine) GOMMISTI, ELETTRAUTI, RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI.	30%
GABINETTI MEDICI, DENTISTI, RADIOLOGI, LABORATORI ODONTOTECNICI, LABORATORI DI ANALISI, FARMACIE .	15%
VERNICIATURA, GALVANOTECNICI, FONDERIE, CERAMICHE, SMALTERIE, CARROZZERIE	30%
METALMECCANICI, FABBRI,	30%
MARMISTI, VETRERIE	30%
FALEGNAMERIE, VETRORESINE, CALZOLERIE	30%
EDILIZIA	30%

6. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma 6, sempre che vi sia produzione di rifiuti speciali come ivi precisato, sarà applicata una riduzione forfetaria del 30%, a consuntivo, previa presentazione di idonea documentazione, attestante lo smaltimento dei rifiuti speciali effettuato da ditte specializzate, in sede di denuncia. La denuncia si considera valida anche per gli anni successivi sempre che siano applicabili validamente per l'anno di competenza, le condizioni agevolative dichiarate.

7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

8. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

## **TITOLO II**

### **Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni**

#### **Art. 13 - Esenzioni**

1. Sono esenti dall'applicazione della tassa:

il comune, per i locali e le aree adibiti a servizi comunali.

i locali e le aree in uso ad associazioni od enti che perseguono finalità di alto rilievo sociale, politico o storico-culturale.

I locali adibiti ad abitazioni occupati da nuclei familiari assistiti in maniera continuativa da pubbliche amministrazioni con prestazioni monetarie o equivalenti dirette a garantire l'integrazione del minimo vitale e comunque legati ad una condizione di bisogno, su attestazione del settore servizi sociali.

I locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi, condotti da imprenditori agricoli esercenti l'attività, iscritti nei relativi albi professionali; con esclusione, in ogni caso della casa di abitazione del conduttore o coltivatore del fondo.

I locali utilizzati da Enti o da associazioni di volontariato iscritti negli appositi albi regionali.

Sono esclusi dall'applicazione della tassa le aree coperte e scoperte destinate temporaneamente a feste, sagre e attività realizzate dalle organizzazioni di volontariato.

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle vigenti leggi, i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.

Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art 67 del D.Lgs. 507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

#### **Art. 14 – Riduzioni**

1. **La tariffa è ridotta nella misura del 30%**, della tariffa prevista per abitazioni private, per le abitazioni non inferiori a mq. 30 adibite direttamente ad abitazioni principali detenute da un unico occupante residente che abbia compiuto il 60° anno di età al momento della richiesta;

2. **La tariffa è ridotta nella misura del 30%** per i locali, diversi da abitazioni, ed aree adibiti ad uso stagionale risultante da licenza o autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dai competenti organi;
3. **Riduzione per disservizio** -: Previa formale e motivata diffida dell'utente al gestore del servizio di nettezza urbana ed ai competenti uffici comunali attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del gestore entro sessanta giorni a regolarizzare o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto del 30% ed il minor gettito è posto a carico del gestore.

### **Art. 15 – Agevolazioni**

1. **la tariffa è ridotta del 30%**, della tariffa prevista per abitazioni private, per le abitazioni occupate da famiglie composte da n. 2 ultra sessantacinquenni e verrà concessa unicamente su domanda dell'avente diritto che attesterà il sussistere delle condizioni previste utilizzando il modello predisposto dall'Ufficio Tributi.

2. **la tariffa è ridotta del 50%** per le abitazioni non di proprietà occupate da famiglie in cui sia presente persona disabile con invalidità al 100% e con indennità di accompagnamento.

### **Art. 16 – Decorrenza delle riduzioni e agevolazioni**

1. Gli effetti delle domande di riduzione, esenzione ed agevolazione di cui agli artt. 11, 12 e 13 del presente regolamento avranno effetto dall'anno di presentazione a condizione che le stesse pervengano entro i termini previsti dall'art.70, primo comma del D.lgs 507/93 (20 gennaio di ogni anno)

2. Al fine dell'ammissione ai benefici previsti dagli artt. sopra citati quando i presupposti per il riconoscimento degli stessi non siano già stati indicati nella denuncia , l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da idonea documentazione.

3. Le riduzioni, sanzioni ed agevolazioni, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi, fino a che persistano le condizioni richieste.

4. Qualora le condizioni richieste vengano a cessare l'interessato è tenuto a comunicare all'ufficio tributi la variazione intervenuta e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per la riduzione, esenzione o agevolazione.

5. Qualora in sede di controllo, sia accertata la mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto alle esenzioni, riduzioni ed agevolazioni, l'amministrazione si riserva la facoltà di procedere al recupero delle maggiori somme dovute comprensive di sanzioni ed interessi nella misura di legge.

### **Art. 17 - Cumulo dei benefici e copertura finanziaria**

1. Le riduzioni e le agevolazioni di cui ai precedenti artt., 14 e 15 sono cumulabili fino alla concorrenza del 60% della tassa dovuta in base alla tariffa unitaria.

2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui agli artt. 13, 14 e 15 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

### TITOLO III

#### CLASSI DI CONTRIBUZIONE

#### ART. 18 – Classificazione

1. La classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti è la seguente:

CATEGORIE	DESTINAZIONE D'USO
Z0101	ABITAZIONI PRIVATE - USO ABITATIVO
Z0201	SOPPRESSA
Z0301	ABITAZIONI UNICO OCCUPANTE
Z0401	<b>COMMERCIALE - ALIMENTARE E ASSIMILATI:</b> locali commerciali destinati alla vendita al dettaglio (compresi i laboratori annessi alla vendita e le pertinenze strutturalmente collegate)quali: - esercizi generi alimentari, frutta e verdura, macellerie, panifici, pescherie, fiori, supermercati e assimilabili.
Z0501	<b>COMMERCIALE - NON ALIMENTARE:</b> locali commerciali destinati alla vendita al dettaglio (comprese pertinenze strutturalmente collegate)quali: esercizi diversi da quelli alimentari - abbigliamento, artigianato, souvenirs, merceria, oreficeria, giocattoli, articoli sportivi, calzature, cartolerie, farmacie, profumeria, tabaccheria, prodotti per la casa e locali assimilabili.
Z0601	<b>COMMERCIALE - EDILIZIA ED ARREDAMENTI:</b> locali destinati alla vendita (compresi i laboratori con annesse rivendite e pertinenze strutturalmente collegate) quali: - esercizi destinati alla vendita di mobili, materili idrosanitari, materili per edilizia comprese pertinenze, depositi e magazzini anche se non strutturalmente collegate con il punto vendita.
Z0701	<b>MERCATO AMBULANTE :</b> banchi vendita nel mercato ambulante - per i mercati la tassa si applica a mq. di suolo pubblico concesso per qualsiasi merceologia.
Z0801	<b>ALBERGHI SENZA RISTORANTE :</b> locali destinati a pubblici esercizi : alberghi, locande, pensioni, bed & breakfast.
Z0901	<b>ALBERGHI CON RISTORANTE:</b> locali destinati a pubblici esercizi: alberghi, locande, pensioni, agriturismi.
Z1001	<b>PUBBLICI ESERCIZI - BAR, PIZZERIE E RISTORANTI:</b> locali destinati a pubblici esercizi: bar, caffetterie, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, gastronomie ed esercizi assimilati.

Z1101	<b>SALE DA BALLO:</b> locali destinati a pubblici esercizi: locali notturni, discoteche, sale da ballo in genere.
Z1201	<b>STABILIMENTI BALNEARI:</b> stabilimenti balneari, sportivi, nautici, parcheggi a pagamento ed assimilabili (la tassa si applica sull'area disponibile delimitata o avuta in concessione)
Z1301	<b>DISTRIBUTORI DI CARBURANTI</b>
Z1401	<b>ESTETICA:</b> locali destinati a negozi di: parrucchiere, estetica, lavanderie.
Z1501	<b>LABORATORI ARTIGIANI:</b> locali destinati a laboratori artigiani: falegnamerie, officine meccaniche ed idrauliche, tapezzerie, vetrerie, elettrauti, carrozzerie, gommisti, calzolerie e locali assimilabili.
Z1601	<b>TEATRI ED IMPIANTI SPORTIVI:</b> locali destinati a teatri, cinema, sale giochi, club privati, circoli ricreativi ed altri locali di intrattenimento e svago (ad eccezione delle sale da ballo e sale notturne), palestre private, impianti sportivi e locali assimilabili.
Z1701	<b>UFFICI E STUDI PRIVATI:</b> locali destinati a studi professionali in genere, banche, assicurazioni, agenzie di affari, di viaggi, autoscuole, studi medici e locali assimilabili.
Z1801	<b>SCUOLE ED ORGANIZZAZIONI CULTURALI:</b> locali destinati a sedi di organizzazioni politiche, sindacali, culturali, comprese scuole.
Z1901	<b>CANTINE, GARAGE E MAGAZZINI:</b> locali destinati ad autorimesse, ripostigli, terrazze coperte, cantine, soffitte praticabili.
Z2001	<b>CAMPEGGI</b>
Z2101	<b>COMMERCIALE - DISTRIBUZIONE INGROSSO BIBITE</b>
Z2201	<b>ABITAZIONI PRIVATE - USO ABITAZIONE PRINCIPALE PER N. 2 COMPONENTI OLTRE 65 ANNI</b>
Z2301	<b>PONTILI</b>
Z2401	<b>FABBRICATI USO ARTIGIANALE SU AREA P.I.P.</b>
Z2402	<b>SUPERFICIE SCOPERTA OPERATIVA - AREA P.I.P.</b>
Z2501	<b>EDICOLE E LIBRERIE -</b>

2. Per i locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani interni o assimilabili

#### TITOLO IV

##### Norme finali e di collegamento procedimentale

### Art. 19– Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione

1. I soggetti indicati nell'art. 63 del D.lgs 507/93 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, nelle forme previste dall'art. 70 del citato D.lgs.

2. L'obbligazione tributaria decorre dal 1<sup>a</sup> giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possano influire sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

4. La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, con i relativi identificativi catastali, la superficie, la destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, oltre la data di protocollo, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:

- per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;

- per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

5. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio protocollo comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

### **Art. 20 - Rateizzazione dei carichi iscritti a ruolo**

1. Il Responsabile del Servizio, con apposito provvedimento, può, su richiesta del contribuente concedere la ripartizione fino ad massimo di 24 rate mensili del carico iscritto a ruolo, comprensivo di tributi arretrati, ai sensi dell'art. 72, comma 3 del D.lgs n. 507/93, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso. L'ufficio, con apposito provvedimento nel quale deve provvedere anche al calcolo di ciascuna rata, può richiedere una polizza fidejussoria o una fidejussione bancaria nel caso in cui l'importo iscritto a ruolo sia superiore a €. 25.822,85. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso legale e sono riscossi unitamente all'imposta alle scadenze stabilite

### **Art. 21 – Informazione tra gli uffici**

1. Gli uffici comunali di seguito indicati sono tenuti a comunicare mensilmente all'Ufficio tributi le seguenti notizie:

a) Ufficio Anagrafe: i nominativi di immigrati, emigrati, la formazione di nuovi nuclei familiari e i decessi.

b) Ufficio Urbanistica/Edilizia Privata: l'elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati e autorizzazioni di condono.

c) Ufficio Commercio: elenco delle imprese commerciali che hanno iniziato o cessato un'attività e per la quale abbiano ottenuto un'autorizzazione ovvero elenco delle imprese che abbiano provveduto a comunicazione o denuncia di inizio o fine attività.

d) Ufficio Polizia Municipale: elenco dei nominativi con relative presenze dei titolari del mercato settimanale e del mercato estivo. Elenco dei nominativi che abbiano ottenuto licenze artigianali e autorizzazione amministrative.

### **Art. 22 – Tassa giornaliera di smaltimento**

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita, ai sensi dell'art. 77 del D.lgs 507/93, la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata del 50%.

L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche all'atto di occupazione, con modulo di versamento in c/c postale di cui all'art. 50 del D.lgs 507/93 o, in assenza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

In caso di occupazione abusiva la tassa è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

### **Art. 23 - Accertamento, riscossione, contenzioso e controllo**

1. L'Ufficio controlla le denunce presentate e provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo delle superfici.

2. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'Ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica nei termini e con le modalità previste dall'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Se dal controllo dei dati contenuti nelle denunce, l'Ufficio dovesse rilevare superfici tassabili ai fini del tributo, regolarmente dichiarate ma non iscritte a ruolo, si procede alla emissione di avvisi di accertamento con l'indicazione dell'importo dovuto a titolo di tassa e addizionali. In questo caso non sono applicabili sanzioni ed interessi a carico del contribuente.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 340 della Legge 311/2004, il Comune o il soggetto incaricato del servizio provvederà a verificare il rapporto minimo della superficie di riferimento a quella catastale per le unità immobiliare a destinazione ordinaria dall'anno d'imposta 2005, dandone conoscenza agli interessati, senza applicazione di sanzioni ed interessi

5. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs 507/1993:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'Ufficio, legittimati ai sensi dell'art. 1, comma 179 e successivi dalla Legge 296/2006 ovvero muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;

-richiedere all'amministratore del condominio, di cui all'articolo 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art.63, comma 3, del D. Lgs. 507/93 la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato. La mancata trasmissione dell'elenco comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 17;

-utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;

-richiedere ad uffici pubblici o di enti anche economici in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

6. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice civile, ovvero con i riferimenti metrici minimi determinati in materia dall'art. 1 comma 340 della Legge n. 311/2004.

7. La tassa giornaliera che nel caso di uso di fatto non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente a sanzione, interessi ed accessori.

3. nei casi di mancato pagamento a seguito di avviso di accertamento, l'ufficio provvederà alla riscossione coattiva mediante le procedure previste dal R.D. 639/1910 e dal D. Lgs. 446/97.

4. Il contenzioso è disciplinato dal D.lgs n. 546 del 31.12.1992 e successive modificazioni;

5. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

## **Art. 24 – Discarichi e rimborsi**

I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell'art. 59 e nell'art. 75 del Decreto 507 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante discarico con la riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal Funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art. 75 stesso.

La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o sulle quelle a scadere.

Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato direttamente al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43.



## **Art. 25 – Sanzioni**

1. Le sanzioni sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 76 del D.lgs n. 507/93 e dell'art. 13 del D.lgs 18.12.n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti.

## **Art. 26 – Norme finali e transitorie**

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il precedente regolamento approvato con delibera di C.C. n. 3 del 21.04.2008;

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010.